

Nuove norme per smaltire batterie dei trattori e pile

Con il decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188 è stata approvata la disciplina concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Le nuove norme, che vanno a sostituire, abrogandole, le precedenti disposizioni in materia, regolamentano l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei relativi rifiuti, con riferimento alle batterie utilizzate, sia nelle attività domestiche che in quelle industriali, o impiegate per l'alimentazione dei veicoli o dei macchinari elettrici.

Con riferimento alle imprese agricole, le previsioni di recente approvazione risultano particolarmente rilevanti rispetto alla gestione delle batterie dei veicoli (come ad esempio i trattori), o di quelle contenute in apparecchiature utilizzate per le attività di impresa (come, ad esempio, le pile utilizzate per l'alimentazione elettrica di emergenza), definite come alimentatori industriali.

Risulta profondamente modificato il sistema di raccolta e di gestione delle batterie esauste, che, sulla base della previgente disciplina era gestito da un unico consorzio (Cobat), a cui era obbligatorio conferire tali rifiuti, le cui attività erano finanziate attraverso uno specifico contributo ambientale applicato sulla vendita delle batterie.

Il nuovo decreto, infatti, sostituisce il sistema organizzato dal Consorzio Cobat con un meccanismo articolato su una pluralità di strutture di raccolta, i costi delle quali, pur essendo posti a carico dei produttori di batterie, sembrano destinati a continuare ad essere addossati ai consumatori e, quindi, ad essere incorporati nel prezzo finale delle batterie vendute.

La nuova disciplina prevede la costituzione, ad opera dei produttori di batterie, di differenti circuiti di conferimento in considerazione della tipologia di alimentatori da gestire, distinguendo la raccolta delle pile portatili, da quella degli accumulatori industriali o per veicoli.

Con specifico riferimento alla possibilità per le imprese di conferire direttamente i propri rifiuti di pile e accumulatori, sembra utile segnalare che la mancata espressa abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 lascia aperta la possibilità di continuare a trasportare senza iscrizione all'albo gestori, verso centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, tra gli altri rifiuti, due accumulatori esausti per singolo trasporto.

La mancata abrogazione della norma da parte del nuovo decreto, infatti, ne implica la piena vigenza, confermando la tesi interpretativa sostenuta, fino ad ora, dalla Confederazione in varie sedi amministrative e istituzionali.